

TRIBUNALE DI VENEZIA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
A SEGUITO SOVRAINDEBITAMENTO
(ai sensi della Legge 27 gennaio 2012, n. 3)

* * *

AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art.14-ter,
comma 3, Legge n.3/2012 del 20 GIUGNO 2018

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)

Il sottoscritto dr. Alessio Riato, C.F. RTILSS76S26L736D, con studio in Mestre – Venezia, Via Antonio da Mestre, 19 e Padova, Galleria dei Borromeo, 3, telefono 049 – 8775811, Fax 049 8775838, cell. 338 2091240, email: alessio.riato@studioriato.it, PEC alessio.riato@legalmail.it,

PREMESSO CHE

- a) con provvedimento n. 2666/2017 V.G. del 7 giugno 2017 depositato in Cancelleria in data 9 giugno 2017, il Tribunale di Venezia ha nominato il sottoscritto quale “professionista” ex art. 15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 a seguito istanza depositata dalla sig.ra Mara Pellizzon;
- b) lo scrivente ha accettato l’incarico con istanza depositata in data 12 giugno 2017;
- c) sulla base delle verifiche effettuate e della documentazione esaminata ha completato, in data 20 giugno 2018, la propria relazione particolareggiata ex art.14-ter, comma 3, legge n.3/2012;
- d) è stato appreso che la sig.ra Pellizzon, assistita dall’avv. Dario Suriano, ha depositato in data 14 marzo 2019 un’istanza per chiedere l’ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14ter e ss legge 27 gennaio 2012 n. 3, allegando la relazione del sottoscritto sopra citata;

- e) il procedimento è stato rubricato al n. R. 3/19 CS, Giudice Dott.ssa Martina Gasparini;
- f) con provvedimento del 19 marzo 2019, il Giudice ha evidenziato la necessità di procedere ad un aggiornamento della situazione patrimoniale rappresentata dalla sig.ra Pellizzon e, conseguentemente ad un aggiornamento della relazione particolareggiata a suo tempo redatta dal sottoscritto;
- g) in data 31 marzo 2019 ha provveduto ad inviare ai creditori nuove richieste di conferma saldi;

VERIFICATO

- 1) che la sig.ra Mara Pellizzon si trova ancora in situazione di sovraindebitamento ex art.6, comma 2, lett. a), Legge n.3/2012, ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;
- 2) che sulla base delle informazioni in possesso del sottoscritto, la sig.ra Pellizzon non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012;
- 3) che, sulla base delle informazioni acquisite, la sig.ra Pellizzon non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II della Legge n.3/2012;
- 4) che la sig.ra Pellizzon si è impegnata personalmente e con l’assistenza professionale dell’avv. Dario Suriano a fornire, la documentazione, il supporto e la collaborazione necessari al nominato OCC per l’aggiornamento della situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso

DEPOSITA

L’INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

art.14-ter, comma 3, Legge n.3/2012.

* * *

INDICE

1.	Premessa.....	3
----	---------------	---

2. Proposta e piano di liquidazione del patrimonio	5
2.1 L'attivo	5
2.2 Le spese familiari e la situazione patrimoniale della famiglia	8
2.3 L'Attivo a disposizione del Piano di liquidazione così come determinato dalla sig.ra Pellizzon	8
2.4 Il passivo	9
2.5 Il Piano di liquidazione (simulazione).....	12
3. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni	14
4. Ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte.	14
5. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.....	14
6. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	15
7. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda	15
8. Conclusioni	15

* * *

1. Premessa

Con istanza depositata presso il Tribunale di Venezia in data 14 marzo 2019, la sig.ra Pellizzon, ha richiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14-ter e ss l. n. 3/2012.

La presente integrazione ha lo scopo aggiornare, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate successivamente al 22 marzo 2019 la situazione patrimoniale della sig.ra Pellizzon in funzione di consentire al Tribunale di Venezia di valutare l'istanza dalla stessa formulata.

Per quanto qui non espressamente integrato o richiamato, si rinvia alla precedente relazione. Sulla base delle informazioni fornite dalla sig.ra Pellizzon per il tramite dell'avv. Suriano viene, in particolare, confermato in sintesi che:

- a) il nucleo familiare è composto ancora dalla sig.ra Pellizzon e dal figlio Marafatto Davide nato in data 31 agosto 1997; la famiglia della sig.ra Pellizzon risiede presso

- un appartamento in affitto (non è stata fornita copia del contratto di locazione e viene indicato dalla sig.ra Pellizon un canone “variabile”);
- b) la sig.ra Pellizzon era titolare fino al 13 gennaio 1999 della ditta individuale Agenzia Matrimoniale Cuore Matto di Pellizzon Mara operante nel settore dei servizi alla persona; ditta cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 13 gennaio 1999 come risulta dalla visura storica estratta dal Registro delle Imprese di Venezia in data 1 ottobre 2017;
 - c) la sig.ra Pellizzon era socia accomandataria fino al 1° marzo 2017 della società SAM s.a.s. di Pellizzon Mara e C. operante nel settore dei servizi di ristorazione; società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 1 marzo 2017 come risulta dalla visura storica estratta dal Registro delle Imprese di Venezia in data 1 ottobre 2017; ai sensi dell’art. 10 L.F., risultano, pertanto, trascorsi alla data della presente relazione oltre 12 mesi dalla cancellazione della società; risulta consegnata una situazione contabile di tale società alla data del 31 dicembre 2012 che deve tuttavia ritenersi non attendibile; non risulta prodotta alcuna situazione contabile alla data di cancellazione della società;
 - d) la sig.ra Pellizzon risulta titolare di una quota di nominali euro 500,00, corrispondenti al 20% del capitale sociale, della società VE-FOOD S.r.l.s., presso la quale ha ricoperto anche la carica di amministratore fino al 12 gennaio 2017;
 - e) la sig.ra Pellizzon è, ad oggi, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla Ristorazione Donazzon Achille Sas, a seguito trasformazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato nel maggio 2018, come “barista stagionale”, ed iniziale scadenza a novembre 2018 (contratto già allegato 1 della precedente relazione con la precisazione che lo stesso risultava già prorogato di ulteriori 30 fino al 30 novembre 2018);
 - f) ancorchè risulti documentato il conferimento all’avv. Giusi Punzi dell’incarico per l’assistenza alla sig.ra Pellizzon nella definizione del diritto al mantenimento del figlio Davide Marafatto nei confronti del sig. Marafatto Dorianò, il sottoscritto non ha informazioni in merito al percepimento di eventuali somme a tale titolo; l’importo dell’assegno di mantenimento è stato comunicato pari ad euro 180,00

mensili che il sig. Marafatto versa in maniera irregolare;

- g) l'ammontare complessivo dei debiti maturati dalla sig.ra Pellizzon sia nell'ambito della società SAM che "personalmente", ricostruito dal sottoscritto nell'ambito della precedente relazione in misura pari a complessivi euro 73.955, risulta ad oggi determinato, sulla base delle risposte ricevute dai principali creditori in euro 110 mila.

2. Proposta e piano di liquidazione del patrimonio

2.1 L'attivo

Il piano di liquidazione prospettato prevede che la sig.ra Pellizzon metta a disposizione dei creditori i seguenti elementi attivi presenti e futuri.

A) Quota dello stipendio percepito dalla sig.ra Pellizzon secondo quanto determinato dal Tribunale, tenuto conto delle spese di mantenimento della famiglia

La sig.ra Pellizzon, come anticipato, presta attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato a favore della società Ristorazione Donazzon Achille Sas. Il rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato è iniziato in data 1 dicembre 2018 e fa seguito a precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro.

In forza di tale rapporto di lavoro, la sig.ra Pellizzon percepisce un importo netto mensile di euro 1.300 circa ⁽¹⁾.

Tale valorizzazione si basa, tuttavia, sulle seguenti **assunzioni**:

- a) conferma, anche in futuro, dei valori di retribuzione suindicati;
- b) non sono stati invece considerati futuri incrementi retributivi collegati a scatti di anzianità o incrementi tabellari o passaggi di livello;
- c) **non sono, inoltre, stati considerati eventuali erogazioni di TFR;**

¹ Non sono stati visionate le ultime buste paga. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato tiene ferme le condizioni economiche originariamente previste per il rapporto a tempo determinato. Si ritiene pertanto di mantenere inalterata la valorizzazione del reddito medio mensile.

d) non sono, infine, state considerate eventuali variazioni future del sistema di tassazione dei redditi di lavoro dipendenti.

* * *

B) Beni mobili registrati e immobili

Sulla base delle informazioni e verifiche effettuate la sig.ra Pellizzon risulta proprietaria dei seguenti beni:

- autovettura Mitsubishi DGO DG111 Spacestar targata BH188XL: non sono state fornite informazioni né riguardo allo stato dell'autovettura né ai km percorsi; in considerazione dell'anno di immatricolazione (14 febbraio 2000) e dell'alimentazione a benzina si ritiene che ai fini del piano non sia ipotizzabile alcun valore commerciale dell'autovettura;
- sulla base della comunicazione pervenuta in data 23 aprile 2019 dalla Regione Veneto risulta anche l'autovettura targata CF209HZ in merito alla quale tuttavia la sig.ra Pellizzon non ha fornito dettagli; anche per tale veicolo non è ipotizzabile alcun valore commerciale;
- quota di 1/12 di immobile sito in Comune di Venezia, via Marche, n. 13 meglio descritto ed identificato nella visura catastale e nell'ispezione ipotecaria effettuate dal sottoscritto ed allegate alla precedente relazione (sub allegato 3); trattasi di quota acquisita in ambito successorio; in considerazione della quota posseduta il valore di realizzo di tale bene nell'ambito del piano è stato stimato pari a zero; non risulta disponibile alcuna perizia immobiliare a riguardo; ove nel termine di quattro anni ex art. 14-undecies della Legge 3/2012 dovesse mutare la quota di proprietà di tale immobile, l'eventuale maggior quota concorrerà nell'attivo disponibile.

* * *

C) Crediti e altri beni

La sig.ra Pellizzon evidenzia altresì la presenza dei seguenti ulteriori valori dell'attivo:

- quote della società VE-FOOD S.r.l.s. corrispondenti al 20% del capitale sociale; la società è stata costituita in data 14 aprile 2016; non si evidenziano aggiornamenti successivamente alla precedente relazione; nel piano di liquidazione non si è tenuto prudenzialmente conto di alcun valore di realizzo di tali quote, tenuto conto che gli

altri soci non sono interessati all'acquisto (la sig.ra Pellizzon ha comunicato la volontà di vendere le quote agli altri soci nell'aprile 2017 senza tuttavia avere ad oggi alcun riscontro); allo stato non è in nessun modo ipotizzabile un valore di tali quote; ciò non toglie che nell'ambito del piano di liquidazione prospettato le stesse debbano comunque essere poste in vendita;

- crediti verso la società VE-FOOD S.r.l.s. per compensi amministratore e per cessioni di beni effettuate dalla società SAM s.a.s.; con riferimento ai compensi amministratori, nella nota integrativa al bilancio 2016 si legge che non sono stati deliberati compensi agli amministratori; l'eventuale riconoscimento di un compenso alla sig.ra Pellizzon per la carica ricoperta fino al 12 gennaio 2017 è pertanto dipendente da un eventuale accordo con gli altri soci ad oggi in alcun modo prospettabile o dall'esito favorevole di un contenzioso; con riferimento ai crediti per fatture emesse dalla società SAM s.a.s. ancorchè siano state esibite le fatture non risulta possibile verificare l'eventuale contestazione da parte della società VE-FOOD S.r.l.s. né tanto meno l'esistenza di tali crediti, non risultando possibile l'esame di una situazione contabile aggiornata della società SAM s.a.s.

Il sottoscritto ritiene che i valori suindicati siano solo "potenziali" tenuto conto che alcuna azione è stata fatta dalla sig.ra Pellizzon sino ad oggi e che i presunti debitori non risultano in ogni caso in grado di far fronte a tali oneri. Eventualmente, nell'ambito dell'attuazione del piano di liquidazione sarà cura del liquidatore all'uopo nominato valutare l'effettiva possibilità di recupero di tali valori.

* * *

D) Beni sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito e crediti verso terzi

In linea con quanto previsto dall'art. 14-undecies della Legge 3/2012, concorreranno a formare l'attivo del piano di liquidazione anche i beni e i valori dell'attivo sopravvenuti alla sig.ra Pellizzon nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Tra tali "beni" devono intendersi ricompresi anche gli eventuali incassi dei crediti e dei valori sopra evidenziati.

Sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Pellizzon è possibile affermare che la stessa non risulta disporre di altri beni o crediti, né risulta proprietaria di

altri beni immobili o mobili.

2.2 Le spese familiari e la situazione patrimoniale della famiglia

Risulta confermato in euro 613,50 con dichiarazione del 15 maggio 2019 della sig.ra Pellizzon l'ammontare delle spese familiari:

Affitto e spese condominiali	200,00
Utenze	193,50
Gestione auto	104,17
Spese varie	295,83
Assegno mantenimento	- 180,00
Spese mensili	613,50

È stato considerato che il figlio della sig.ra Pellizzon non lavora.

2.3 L'Attivo a disposizione del Piano di liquidazione così come determinato dalla sig.ra Pellizzon

Sulla base delle considerazioni che precedono, la sig.ra Pellizzon quantifica la quota dello stipendio annua "disponibile" per i creditori in circa **euro 438, valore praticamente nullo derivante dal seguente calcolo:**

Stipendio eccedente il fabbisogno familiare	
Stipendio medi annuali	15.600
Spese fabbisogno familiare (100%)	(7.362)
Stipendio eccedente il fabbisogno familiare (12 mesi)	8.238

La quota dello stipendio da destinare ai creditori sarà ovviamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 3/2012; ai fini della simulazione soprariportata si è fatto riferimento alla comunicazione della sig.ra Pellizzon in relazione alla quantificazione delle spese mensili del fabbisogno familiare ed alla stima dello stipendio medio mensile dallo stesso maturato.

È opportuno, inoltre, segnalare che le spese mensili del fabbisogno familiare sono state, nel piano, poste integralmente a carico della sig.ra Pellizzon, non essendo allo stato possibile determinare con precisione il reddito mensile ed annuo di un eventuale attività lavorativa del figlio. Sono stati invece considerati gli importi relativi all'assegno di mantenimento posto a carico del sig. Marafatto.

Ove **il figlio, in futuro, dovesse essere in grado di produrre un reddito mensile/annuo**

di importo determinabile o comunque superiore ai valori minimi fiscali per essere considerata “a carico” della madre risulterebbe corretto imputare proporzionalmente allo stessa una quota delle spese mensili del fabbisogno familiare.

Tale verifica potrebbe essere effettuata anche con cadenza annuale (all’atto della consegna della Certificazione Unica) procedendo ad opportuni “conguagli” fra membri del nucleo familiare.

2.4 Il passivo

Dal lato del passivo, sulla base delle verifiche e ricostruzioni effettuate, vengono evidenziate le seguenti categorie di creditori:

a) Creditori privilegiati

Creditore	Tipologia	Importo
Agenzia Entrate - Riscossione - personale	Privilegiato	33.057,34
Fondo rischi debiti SAM sas	Privilegiato	20.000,00
Agenzia Entrate - Riscossione- SAM sas	Privilegiato	27.144,00
Regione Veneto	Privilegiato	1.279,20
INAIL (SAM sas)	Privilegiato	612,71
Avv. Giusi Punzi	Privilegiato	2.000,00
Veritas Spa - personale	Privilegiato	1.465,13
Veritas Spa - SAM sas	Privilegiato	4.459,68
Totale		90.018,06

I crediti vantati da Agenzia Entrate Riscossione e dall’Agenzia delle Entrate beneficiano di privilegio a diverso titolo e grado; entrambe i creditori hanno precisato al sottoscritto i propri crediti sia con riferimento alla posizione “personale” che con riferimento ai debiti derivanti dalla qualifica di socio accomandatario della società SAM S.a.s. ⁽²⁾.

Anche Veritas ha precisato il proprio credito per TIA 2011/2012 e TARES 2013-2014-

² Sono di recente spirati i termini per accedere alla definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185 della L. 145/2018, riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (c.d. rottamazione a saldo e stralcio). Infatti, i contribuenti sovraindebitati nei confronti dei quali al 30 aprile 2019 è stata aperta la liquidazione del patrimonio accedono alla definizione suddetta con il regime di maggior favore: il versamento del 10% delle somme definibili a titolo di capitale e di interessi, oltre alla corresponsione degli aggi, dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ove in futuro fossero riaperti tali termini, risulterebbe opportuno valutare attentamente la sua applicazione anche alla situazione della sig.ra Pellizon, o, in ogni caso, verificare la possibilità di accesso ad una delle forme di rottamazione previste. Tale forma di adesione consentirebbe di ridurre di molto l’esposizione nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

2017-2018 sia in relazione alla posizione “personale” che in relazione alla posizione “SAM sas”.

Non disponendo di una situazione contabile aggiornata della società SAM s.a.s, sulla base dei dati 2012 della società (unici disponibili come consegnati dalla sig.ra Pellizzon) è stato prudenzialmente stanziato un fondo rischi generico. Tale fondo ove non utilizzato andrebbe ad accogliere anche gli interessi spettanti ai creditori privilegiati (tasso legale).

b) Creditori chirografari

Creditore	Tipologia	Importo
Fondo rischi debiti SAM sas	Chirografario	20.000,00
Avv. Giusi Punzi (IVA)	Chirografario	440,00
Condominio Belvedere	Chirografario	1.285,65
Comune di Venezia	Chirografario	1.761,90
Fiditalia - finanziamento n. 0010193035366010	Chirografario	8.175,53
IFIS NPL SPA (ex Compass Banca SpA)	Chirografario	16.000,00
Agenzia Entrate - Riscossione - personale	Chirografario	1.471,53
Veritas Spa - SAM sas	Chirografario	706,01
Agenzia Entrate - Riscossione- SAM sas	Chirografario	1.136,24
Intesa San Paolo - finanziamento nr° 1253930	Chirografario	4.594,11
Registro Imprese Venezia (CCIAA)-SAM sas	Chirografario	750,08
Totale		56.321,05

Tra i creditori chirografari è stato prudenzialmente ricompreso un fondo rischi generico “chirografario” al fine di considerare il rischio di eventuali richieste di pagamento da parte di creditori ex SAM s.a.s in linea con quanto operato per i crediti privilegiati.

I crediti non confermati dai creditori sono quelli di Fiditalia e Banca Intesa per i quali si fa riferimento alla comunicazione di credito ricevuta in occasione della precedente relazione non avendo avuto indicazioni in merito alla loro eventuale estinzione.

IFIS NPL SpA è subentrata nella posizione Compass Banca SpA. La banca si è attivata nei confronti della sig.ra Pellizzon e dell'altro intestatario del finanziamento, la sorella, sig.ra Pellizzon Lucia. Risulta in corso di notifica Decreto Ingiuntivo (la banca ha inviato la copia del ricorso depositato). L'importo esposto in tabella considera, oltre al capitale di euro 13.659,82, le somme che verranno liquidate a titolo di capitale ed interessi.

Sulla base delle informazioni in possesso del sottoscritto, risulterebbe in corso di

pagamento, da parte della sig.ra Pellizzon Lucia, il debito complessivo verso IFIS. Si ritiene di esporre l'intero debito in quanto alla data odierna non risultano intervenuti pagamenti.

Ove intervenisse la definizione della posizione, fatto salvo il diritto di regresso della contitolare, l'esposizione verso IFIS potrebbe venire di fatto meno.

Gli altri suindicati sono stati verificati sulla base della documentazione ricevuta e delle precisazioni di credito nel frattempo intervenute da parte dei creditori.

* * *

Preme evidenziare che anche il finanziamento Intesa risulta intestato anche alla sig.ra Lucia Pellizzon sorella della sig.ra Mara. Sulla base della documentazione consegnata non è stato possibile comprendere la destinazione del finanziamento (originari euro 18 mila) e le motivazioni di tale cointestazione.

c) Spese per la famiglia e spese di procedura

Oltre alle spese relative al fabbisogno familiare, devono essere considerati debiti prededucibili i costi di procedura stimati in complessivi euro 5.075,00. Tale importo rappresenta la stima del costo del legale del debitore e del compenso da corrispondere all'OCC, a titolo di onorari ed oneri accessori, determinato a norma dell'art. 14 del Decreto 24 settembre 2014, n. 202 (*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*). In particolare a norma dell'art. 14 del citato Decreto, la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice si applicano le disposizioni dell'art. 18, che, rinviando all'art. 16 del medesimo Decreto, richiamano le previsioni normative in materia di compensi del curatore (decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30). I compensi medi così calcolati sono stati ridotti del 40%.

Ai fini del calcolo dell'attivo realizzato, si è prudenzialmente tenuto conto dell'ammontare complessivo dello stipendio, considerando le spese per il fabbisogno familiare un debito della procedura.

2.5 Il Piano di liquidazione (simulazione)

Sulla base delle considerazioni che precedono il “piano di liquidazione” proposto si basa, sostanzialmente, se non esclusivamente, sulla destinazione di quota parte dello stipendio della sig.ra Pellizzon ai creditori (³), secondo la seguente rappresentazione:

³ E' opportuno evidenziare che nell'ambito del piano di liquidazione prospettato dovranno essere ceduti anche i beni mobili e immobili di proprietà della sig.ra Pellizzon ancorchè non specificatamente valorizzati o, meglio, valorizzati pari a zero nell'ambito del piano in quanto beni particolari e difficilmente commercializzabili.

La recente giurisprudenza di merito si è comunque occupata della possibilità o meno di decretare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, quando il sovraindebitato non sia titolare di beni mobili o immobili (o come nel caso di , né di crediti o di altre attività da liquidare, ma solo eventualmente di crediti o redditi futuri, fornendo soluzioni diametralmente opposte.

Secondo un primo orientamento, più restrittivo (tra gli altri, Trib. Mantova 18 giugno 2018 e Trib. Pistoia 26 novembre 2014), qualora non vi siano beni o altre attività da liquidare, non è giustificabile il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, che trova, invece, “*il suo presupposto nell'esistenza di un patrimonio, per quanto esiguo, liquidabile*” (Trib. Mantova 18 giugno 2018). Dev'essere quindi pronunciato il rigetto della domanda di liquidazione, anche se il debitore mette a disposizione della procedura una somma mensile – nel caso di specie, 250/300 euro – per tutta la sua durata, che è di almeno quattro anni, prelevandoli dai suoi futuri redditi professionali, compresa la pensione. Anche il Tribunale di Pistoia 26 novembre 2014 ha rigettato la domanda per mancanza di beni da liquidare, nonostante la circostanza che la procedura avrebbe acquisito una parte dei redditi futuri della sovraindebitata, derivanti da una (retro)cessione del quinto dello stipendio alla procedura, quale effetto dell'inopponibilità alla stessa della cessione.

Secondo un altro orientamento (Trib. Verona 21 dicembre 2018), adottando un'interpretazione logica e sistematica della normativa in esame, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge (mancanza negli ultimi cinque anni di atti di frode ai creditori, atti impugnati dai creditori, atti dispositivi del debitore, come indicato dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi ex art. 14-ter, comma 3 della L. 3/2012), non può essere negata al debitore meritevole l'apertura della procedura di liquidazione, anche in mancanza di beni e altre attività liquidabili.

Tale conclusione è giustificata da diverse motivazioni:

- è necessario consentire al debitore di accedere, una volta chiusa la procedura, al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies della L. 3/2012;
- se è ammissibile aprire un fallimento senza beni, del pari si deve ammettere l'apertura di una liquidazione senza beni;
- in base all'art. 14-ter, comma 6, lett. b) della L. 3/2012 è compresa nella liquidazione la parte dei crediti o redditi futuri che eccede i limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della propria famiglia.

Tali crediti futuri sono quelli di carattere alimentare e mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività. Secondo il Tribunale di Verona, tale limitazione significa che, “*detrato quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione*”.

Si consideri, inoltre, che la procedura di liquidazione del patrimonio si può aprire per conversione di una precedente procedura di composizione della crisi (accordo o piano), omologata e non andata a buon fine, perché annullata, risolta per inadempimento, revocata o dichiarata cessata negli effetti. Siccome è ammissibile che una procedura di composizione si fondi solo sulla messa a disposizione dei creditori di redditi futuri del debitore o di terzi, allora in caso di conversione di una procedura di composizione in cui non vi siano beni da liquidare, ma solo crediti o redditi futuri, il debitore ha accesso diretto alla liquidazione,

Piano di liquidazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Totale piano
Entrate (dismissioni)	0	0	0	0	0
Entrate (stipendio)	15.600	15.600	15.600	15.600	62.400
Spese familiari	7.362	7.362	7.362	7.362	29.448
Spese procedura	3.768				3.768
Creditori privilegiati	3.970	8.200	8.200	8.200	28.570
Creditori chirografari					0
Totale	15.100	15.562	15.562	15.562	61.786
Residuo	500	38	38	38	
Residuo cumulato	500	538	576	614	

Trattandosi di “*piano di liquidazione*” i beni mobili e immobili di proprietà della sig.ra Pellizzon dovranno essere in ogni caso ceduti in corso di piano. Il prospetto suindicato non valorizza tuttavia i valori di dismissione di tali beni in quanto allo stato non prevedibili e prudenzialmente considerati pari a zero.

In considerazione dei pagamenti prospettati, il piano di liquidazione evidenzia nel periodo 2019-2023 la possibilità di soddisfare i creditori in misura limitata ed in funzione esclusiva dei flussi rivenienti dall’attività di lavoro subordinato; nel dettaglio:

Soddisfazione creditori	Saldo iniziale	Crediti non soddisfatti	Crediti non soddisfatti %
Creditori privilegiati	(90.018)	(61.448)	68,3%
Creditori chirografari	(56.321)	(56.321)	100,0%
Totale	(146.339)	(117.769)	80,5%

L’orizzonte temporale del piano di liquidazione viene rappresentato limitatamente al periodo giugno 2019 – giugno 2023, ovvero considerando esclusivamente il periodo di “*4 anni dalla data del deposito della proposta*” così come previsto dall’art. 14-undecies della Legge 3/2012 con riferimento ai “*beni sopravvenuti*”.

per cui per parità di trattamento deve ritenersi ammissibile aprire una liquidazione anche senza beni o altre attività da liquidare, ma solo con la previsione di incassare una parte dei crediti o redditi futuri del sovraindebitato.

A tale secondo condivisibile orientamento, si può aggiungere che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.), per cui negare la liquidazione perché il patrimonio attuale è del tutto incapiente, senza considerare i crediti futuri, significa negare il principio della responsabilità patrimoniale.

Non si è, inoltre, tenuto conto di alcun effetto inflazionistico, sia con riferimento alle spese che con riferimento alle entrate.

Come già più volte evidenziato nel testo, ai fini della simulazione soprariportata:

- 1) non sono stati considerati i crediti potenziali sopra evidenziati;
- 2) non sono state considerate variazioni (positive o negative) dello stipendio percepito;
- 3) non sono state considerate variazioni positive della situazione economica del nucleo familiare al fine di ripartire in misura proporzionale fra madre e figlio, in ragione dei reciproci redditi, la copertura delle spese mensili connesse ai fabbisogni familiari.

3. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Si rinvia a quanto riportato nella relazione del 20 giugno 2018 non risultando ad oggi elementi diversi da quelli già riportati.

4. Ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte.

Si rinvia a quanto riportato nella relazione del 20 giugno 2018 non risultando ad oggi elementi diversi da quelli già riportati.

5. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.

Si rinvia a quanto riportato nella relazione del 20 giugno 2018 non risultando ad oggi elementi diversi da quelli già riportati.

Rispetto al passivo evidenziato nella precedente relazione, si registra un incremento dell'esposizione debitoria, per lo più erariale, dovuto alla maturazione di sanzioni ed interessi.

Si precisa infine che la sig.ra Pellizzon ha erogato un acconto di euro 500,00 oltre accessori al sottoscritto in sede di prima relazione del giugno 2018 ed un successivo acconto di euro 500,00 in occasione della presente integrazione.

L'avv. Suriano non ha segnalato pendenze con riferimento ai suoi onorari.

6. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Sulla base delle informazioni e dei documenti esaminati non risultano atti del debitore impugnati dai creditori o atti od operazioni che possano essere impugnati dai creditori.

7. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla base delle informazioni e dei documenti esaminati, tenuto conto della documentazione fornita dalla sig.ra Pellizzon per il tramite dei suoi consulenti, il sottoscritto esprime giudizio positivo con riferimento alla completezza e sulla attendibilità della documentazione "personale". Si confermano le incertezze già rappresentate con riferimento alla situazione patrimoniale della società SAM s.a.s. anche se tuttavia è stata prevista una riduzione dei fondi rischi rispetto alla precedente relazione.

8. Conclusioni

La sig.ra Pellizzon che:

- 1) risulta in uno stato di sovraindebitamento e non è oggettivamente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni;
- 2) non risulta soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F. avendo inoltre cessato l'attività d'impresa da oltre un anno;

intende chiedere al Tribunale di Venezia di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio regolata dalla Sezione II del Capo II della Legge 3/2012.

L'attivo del piano di liquidazione che trova valorizzazione nell'ambito della proposta risulta costituito esclusivamente dalla quota parte dello stipendio attualmente percepito in relazione all'attività di lavoro a tempo indeterminato eccedente il fabbisogno familiare, secondo l'importo che sarà determinato dal Tribunale. Sulla base della documentazione prodotta allo stato i fabbisogni economici della famiglia ricadono esclusivamente in capo alla sig.ra Pellizzon, risultando il figlio interamente a carico della signora (come risulta dal modello 730/2018 riferito al periodo d'imposta 20117, allegato all'istanza depositata). Nella

determinazione della quota dello stipendio da destinare ai creditori il Tribunale dovrà necessariamente tener presente la possibilità di un'eventuale evoluzione della situazione economica del figlio della sig.ra Pellizzon, in quanto lo stessa, in futuro, potrebbe percepire redditi sufficienti a contribuire in maniera anche significativa al fabbisogno familiare.

L'ammontare dei debiti maturati dalla sig.ra Pellizzon è comunque di ammontare significativo risultano pari a complessivi euro 110 mila (senza tener conto dei fondi rischi stanziati).

Sulla base delle stime effettuare in relazione alle spese relative al fabbisogno familiare, nonché dell'assenza di beni sopravvenuti nei quattro anni dal deposito del ricorso, il piano di liquidazione proposto dal sig.ra Pellizzon evidenzia modeste capacità di soddisfare i creditori; in particolare nel periodo giugno 2019 – giugno 2023 risulta possibile prospettare i seguenti pagamenti:

- a) **100%** del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- b) **31,7% dei crediti assistiti da privilegio tenuto conto del fondo rischi stanziato;**
- c) **0% dei creditori chirografari, tenuto sempre conto dei fondi rischi stanziati.**

Venezia, 10 giugno 2019.

Il Professionista incaricato

dott. Alessio Riato

